



Oggetto: raccolta di candidature per la nomina e designazione di componenti degli Organi di Amministrazione di Società controllate dal Comune di Venezia e di altri Enti non societari – 2023.

IL SINDACO

Richiamati il provvedimento di proclamazione del Sindaco del Comune di Venezia emesso dal Tribunale Ordinario di Venezia in data 26 settembre 2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 15/10/2020 di convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Premesso che:

- sono giunti a scadenza o scadono con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 (indicativamente da aprile a giugno 2023):
 - gli Organi di Amministrazione delle seguenti Società controllate dal Comune di Venezia:
 - **Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (AVM S.p.A.);**
 - **Actv S.p.A.;**
 - **Ve.La. S.p.A.;**
 - **CMV S.p.A.;**
 - **Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;**
 - **La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);**
 - **Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A. (AMES S.p.A.);**
 - **Insula S.p.A.;**
 - **Venezia Spiagge S.p.A.;**
 - **Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (Venis S.p.A.);**
 - **Veritas S.p.A.;**

Premesso inoltre che:

- sono giunti o giungono a scadenza gli Organi di Amministrazione dei seguenti Enti:
 - **Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus;**
 - **Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa;**
 - **Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità;**
 - **Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia;**
 - **Fondazione Centro Musicale Malipiero;**



Preso atto che:

- ai sensi dello Statuto di **AVM S.p.A.**:

la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Unico spetta al Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e dell'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quelle di legge;

gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili;

essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;

l'assemblea ordinaria delibera sulla determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo e sui relativi compensi;
- ai sensi dello Statuto di **ACTV S.p.A.**:

la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, la cui nomina spetta all'Assemblea;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili;

l'assemblea ordinaria delibera sulla determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo e sui relativi compensi;

ai sensi degli accordi con gli altri soci pubblici partecipanti all'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia, il numero di consiglieri è stabilito in cinque, con designazione da parte del Comune di Venezia di tre consiglieri, di cui uno indicato come Presidente;
- ai sensi dello Statuto di **Ve.La. S.p.A.**:

la società sia amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, la cui nomina spetta all'Assemblea;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dalla loro nomina e comunque non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili;

l'assemblea ordinaria delibera sulla determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo e sui relativi compensi;
- ai sensi dello Statuto di **CMV S.p.A.**:

la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;

nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;

gli Amministratori sono tutti nominati dall'Assemblea e durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;



agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea;

- ai sensi dello Statuto di **Casinò di Venezia Gioco S.p.A.** :
la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
nel caso sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;
gli Amministratori sono tutti nominati dall'Assemblea e durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere una scadenza anteriore a tale data;
agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuale che sarà stabilito dall'Assemblea;
- ai sensi dello Statuto di **Ive S.r.l.** :
l'Assemblea Ordinaria nomina, su designazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, o l'Amministratore Unico e ne determina il compenso;
la società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;
la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011 in materia di equilibrio di genere;
l'organo amministrativo dura in carica fino ad un triennio ed è rieleggibile a norma di legge;
nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, qualora non via abbia provveduto l'assemblea, esso elegge, tra i consiglieri di nomina del Comune di Venezia, il Presidente;
- ai sensi dello Statuto di **Ames S.p.A.** :
la società può essere amministrata da un Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a 3, la cui nomina spetta al Sindaco del Comune di Venezia;
la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quelle di legge;
gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili;
essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data;
il compenso per le attività dell'Organo Amministrativo viene stabilito nell'atto sindacale di nomina;
- ai sensi dello Statuto di **Insula S.p.A.** :
l'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, nei soli casi consentiti dalla legge, e secondo le deliberazioni dell'assemblea. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei componenti il Consiglio che può essere di tre oppure di cinque membri;
spetta al socio Comune di Venezia la facoltà di nominare l'Amministratore Unico o, nel caso, la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. Gli amministratori di nomina da parte degli enti pubblici sono nominati e revocati da parte degli stessi enti ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 50, comma 8 Dlgs 267/2000;
la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco o del rappresentante legale dell'ente che le ha disposte e quelle di legge;
la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011;
gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono di regola alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data;
- ai sensi dello Statuto di **Venezia Spiagge S.p.A.** :



la Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri;

l'assemblea stabilirà il numero e nominerà rispettivamente due su tre o tre su cinque consiglieri su indicazione di Enti Pubblici di maggioranza, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e relativa normativa di attuazione, mentre rispettivamente uno su tre o due su cinque consiglieri saranno nominati su indicazione degli eventuali azionisti privati qualunque sia la quota di capitale da essi detenuta;

i Consiglieri nominati dagli Enti Pubblici di maggioranza rappresentano la parte pubblica, mentre i Consiglieri nominati dagli eventuali soci privati rappresentano la parte privata;

nel caso di Amministratore Unico, la nomina spetta all'assemblea su indicazione degli Enti Pubblici;

gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono rieleggibili;

i compensi degli amministratori sono stabiliti dall'assemblea;

il Consiglio nomina il Presidente che deve essere scelto tra i consiglieri nominati dagli Enti pubblici;

➤ ai sensi dello Statuto di **Venis S.p.A.**:

la Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri la maggioranza dei quali nominati dal Sindaco del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile e dell'art. 50, comma 8 D.Lgs. 267/2000;

in caso di Consiglio di Amministrazione, la nomina di un Consigliere spetta alla Città metropolitana di Venezia sempre ai sensi delle precitate previsioni normative;

in caso di un Amministratore Unico la nomina spetta al Sindaco del Comune di Venezia anche in qualità di Sindaco metropolitano ai sensi della legge n. 56/2014, e l'Amministratore unico è nominato quale rappresentante comune di tutti i soci;

la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011;

la durata di dette nomine non può eccedere quella del mandato del Sindaco che le ha disposte e quella di legge;

gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili;

essi scadono di regola alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatta salva la possibilità per l'Assemblea di prevedere all'atto della nomina una scadenza anteriore a tale data;

l'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre al rimborso delle spese;

➤ ai sensi dello Statuto di **Veritas S.p.A.**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri scelti anche tra non soci. Essi durano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati nel rispetto delle disposizioni sulla rappresentanza di genere;

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito;

la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze indicate nello Statuto stesso, secondo specifici Patti concordati tra gli Enti Locali Soci";

ai sensi dei Patti Parasociali di Veritas S.p.A. si prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 membri e che al Comune di Venezia spetti la nomina di 4 Amministratori;

Ricordato inoltre che:

- nel rispetto delle procedure di governance del Gruppo Città di Venezia, le nomine/designazioni delle società controllate in via indiretta dal Comune di Venezia sono effettuate dalle rispettive società controllanti sulla base delle indicazioni che queste ultime ricevono dal Comune di Venezia stesso;



IL SINDACO

- i soggetti nominati e/o designati dal Comune di Venezia devono possedere al momento di presentazione della candidatura, nonché durante tutta la durata dell'incarico, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia come individuati secondo le norme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dal codice civile e dallo statuto della società interessata;

Visto che:

- gli Statuti delle Società sopra richiamate prevedono che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **nomina** dell'Amministratore Unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per le società AVM S.p.A., Ames S.p.A., Insula S.p.A. e Venis S.p.A.; nel caso di nomina di un Amministratore Unico in Venis S.p.A., la nomina spetta al Sindaco del Comune di Venezia anche in qualità di Sindaco metropolitano ai sensi della legge n. 56/2014, e l'Amministratore unico è nominato quale rappresentante comune di tutti i soci;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **designazione** dell'Amministratore Unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per le società CMV S.p.A., IVE S.r.l. e Venezia Spiagge S.p.A. e la **designazione**, da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare in seno alle rispettive controllate, dell'Amministratore Unico, ovvero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per le società Actv S.p.A., Ve.La. S.p.A. e Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;

Precisato che:

- relativamente a CMV S.p.A., la designazione dell'organo amministrativo è eventuale, in quanto è in corso l'operazione di fusione inversa della società nella sua controllata Casinò di Venezia Gioco S.p.A., pertanto CMV S.p.A. è destinata all'estinzione, fatta salva, ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2022, la riserva del diritto di far procedere alla revoca delle delibere di fusione;

Preso atto inoltre che:

- lo Statuto della **Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus** prevede che:
il Consiglio di Presidenza, che sovrintende ed amministra la Fondazione, è composto di cinque membri dei quali uno nominato dal Comune di Venezia;
i componenti il Consiglio di Presidenza durano in carica un quinquennio e comunque, dopo tale scadenza, fino alla nomina di un nuovo Consigliere da parte del soggetto preposto alla designazione, e possono essere rieletti;
ai Consiglieri è dovuta esclusivamente la rifusione delle spese per la partecipazione alle sedute se residenti fuori Venezia o per eventuali missioni;
- relativamente all'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, il **Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia**, letto in combinato disposto con l'**art. IV, commi 1 e 2 del Regolamento relativo all'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa**, approvato con delibera C.C. n. 251 del 6 novembre 1995 e modificato con delibera C.C. n. 40 del 29 luglio 2016 e fatto salvo dall'art. 43 comma 3 del Regolamento Generale delle Istituzioni Comunali, prevede che:
l'Istituzione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri effettivi nominati dal Sindaco del Comune di Venezia.



Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo quanto disposto dalla legislazione vigente, in base a quanto stabilito dal "Regolamento di indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende speciali, Consorzi ed Istituzioni" approvato dal Consiglio Comunale e, comunque, dalle deliberazioni adottate in materia di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire cariche elettive o di rappresentanza presso il Comune di Venezia, altri enti pubblici o istituzioni, società, consorzi, aziende, tutte partecipati/e in qualunque modo dal Comune e vengono scelti fra coloro che sono in possesso di qualificata competenza e/o esperienza specifica nel settore di attività dell'Istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla nomina del successivo che avverrà a seguito del rinnovo degli organi dell'Amministrazione Comunale, fatta salva la possibilità di prevedere all'atto di nomina una durata inferiore. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati Consiglieri per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a percepire un compenso omnicomprensivo, nella misura determinata dalla Giunta Comunale, per il Presidente fino ad un massimo di 1/5 dell'indennità di funzione degli Assessori comunali e per i componenti il Consiglio d'Amministrazione un'indennità fino ad un massimo dell'80% del gettone di presenza previsto per i Consiglieri Comunali da attribuirsi per ogni seduta del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso l'importo complessivo dei gettoni di presenza attribuiti mensilmente non può essere superiore ad 1/3 del compenso del Presidente.

In ogni caso la spesa annuale per indennità di carica corrisposta al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione non potrà superare lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione dell'Istituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per missioni attinenti all'attività dell'Istituzione, secondo quanto stabilito dall'art. 84 del TUEL sempre nell'ambito del bilancio preventivo annuale dell'Istituzione approvato dal Consiglio Comunale;

- lo Statuto della **Fondazione Casa dell'Ospitalità** prevede che:
 - il Consiglio di Amministrazione della stessa è composto da cinque componenti, di cui tre nominati dal Comune di Venezia e due nominati dagli altri soci fondatori;
 - il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di mandato;
 - i componenti il Consiglio possono essere revocati e sostituiti prima della naturale scadenza, dall'organo o soggetto che li ha nominati;
 - i componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcuna indennità, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio per partecipare alle sedute, su presentazione di pezze giustificative;
 - non vi sono soggetti fondatori di cui all'art. 9 che, condividendo i fini della Fondazione Casa dell'Ospitalità, contribuiscono alla Fondazione stessa versando la quota associativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
 - ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione Casa dell'Ospitalità, il Comune di Venezia è socio promotore e fondatore e, pertanto, ad esso spetta la nomina anche dei restanti due componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi del sopra richiamato art. 12;
- lo Statuto della **Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia** prevede che:
 - il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comune di Venezia;
 - i consiglieri di amministrazione durano in carica 4 anni, e sono rieleggibili senza interruzioni per non più di tre mandati consecutivi;
 - il Presidente e i consiglieri di amministrazione svolgono le proprie funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e documentate;
 - il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione;
- lo Statuto della **Fondazione Centro Musicale Malipiero** prevede che:
 - il Consiglio Generale è composto, fra l'altro, da 8 componenti nominati dai partecipanti fondatori, di cui 2 nominati dal Comune di Venezia;
 - i componenti del Consiglio Generale possono essere riconfermati;
 - la partecipazione al Consiglio Generale è gratuita;



IL SINDACO

il Consiglio Generale dura in carica 5 anni; i componenti nominati come rappresentanti degli Enti locali cessano dall'ufficio con il decadere dell'Ente che li ha nominati;

il Comitato Direttivo è costituito dal Presidente e dai componenti nominati dai Comuni di Venezia e di Asolo;

Rilevato quindi che:

- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **nomina** del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, della Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità, della Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia e di due componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro Musicale Malipiero, che entreranno poi a far parte, di diritto, anche nel Comitato Direttivo della Fondazione;
- spetta al Sindaco del Comune di Venezia la **nomina** di un membro del Consiglio di Presidenza della Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus;

Visti:

- l'art. 50, commi 8 e 9, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che attribuiscono al Sindaco la competenza, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, in merito alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- gli artt. 55 e ss. e 248 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità e cause ostative alla nomina;
- gli artt. 2382 e 2383, del Codice Civile, aventi ad oggetto cause di ineleggibilità e decadenza, nomina e revoca degli amministratori;
- l'art. 2449 del Codice Civile in tema di facoltà di nomina di amministratori e sindaci in società con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- l'art. 8 dello Statuto del Comune di Venezia "Nomina dei rappresentanti del Comune" adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;
- il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni;
- il "Regolamento sul sistema dei controlli interni" approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- il "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016;
- l'art. 4, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016 in materia di compensi degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la legge n. 120/2011, in materia di rispetto del principio di equilibrio di genere nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, richiamata dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016;



IL SINDACO

- il D.Lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190."* e ss.mm.ii.;
- l'art. 1, comma 734 della L. 296/2006, secondo cui non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi, e l'art. 16 sexies comma 3 del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021, secondo cui *"Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 , nonché alle società da queste controllate"*;
- l'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 5/2012, che prevede il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica, per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti e salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente e che, qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;
- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione 3.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del Comune di Venezia, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023;
- gli Statuti della sopra richiamate Società ed Enti ed il Regolamento di organizzazione e funzionamento delle Istituzioni del Comune di Venezia;

Considerato che per quanto indicato in premessa, è necessario che il Comune di Venezia provveda a nominare e/o designare i propri rappresentanti negli Organi di Amministrazione delle Società ed Enti sopra richiamati, onde consentirne il regolare funzionamento;

Ritenuto pertanto necessario che, ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato *"Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni, il Comune di Venezia provveda a raccogliere le candidature per le suddette nomine e designazioni;



AVVISA

i cittadini interessati che:

1. intende procedere alla **nomina** dei propri rappresentanti negli **Organi di Amministrazione** di:
 - **Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. (AVM S.p.A.);**
 - **Azienda Multiservizi Economici Sociali S.p.A. (AMES S.p.A.);**
 - **Insula S.p.A.;**
 - **Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. (Venis S.p.A.);**
 - **Veritas S.p.A.;**

2. intende procedere alla **designazione** dei propri rappresentanti negli **Organi di Amministrazione** di:
 - **CMV S.p.A.** (designazione eventuale per le ragioni espresse in premessa);
 - **La Immobiliare Veneziana S.r.l. (Ive S.r.l.);**
 - **Venezia Spiagge S.p.A.;**

3. intende procedere alla **designazione** - da indicare alle società controllanti ai fini della successiva nomina assembleare in seno alle rispettive controllate, - dei componenti degli **Organi di Amministrazione** di:
 - **Actv S.p.A.;**
 - **Ve.La. S.p.A.;**
 - **Casinò di Venezia Gioco S.p.A.;**

4. intende procedere alla **nomina** dei propri rappresentanti negli **Organi di Amministrazione** di:
 - **Fondazione Scientifica Querini Stampalia Onlus;**
 - **Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa;**
 - **Fondazione di partecipazione Casa dell'Ospitalità;**
 - **Fondazione Asilo Infantile Principessa Maria Letizia;**
 - **Fondazione Centro Musicale Malipiero** (si tratta della nomina di due componenti nel Consiglio Generale, che entreranno poi a far parte, di diritto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, anche nel Comitato Direttivo della stessa);



5. il termine per la presentazione, secondo le modalità sotto descritte, delle candidature corredate dai relativi curricula e dall'ulteriore documentazione necessaria è il seguente:

scadenza: ore 20:00 del 16/05/2023

6. data l'ampia durata del presente avviso pubblico e l'eterogeneità delle situazioni in cui versa ciascuna società ed ente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere ad effettuare le nomine e le designazioni di propria competenza che si rendessero necessarie anche prima della scadenza del termine di cui al punto precedente;
7. le candidature, che avranno carattere esclusivamente propositivo e non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione Comunale, dovranno essere presentate **in via telematica, tramite l'accesso fornito alla pagina <https://dime.comune.venezia.it/> del sito internet del Comune di Venezia**, seguendo la procedura di compilazione on-line della proposta di candidatura ed allegando la necessaria documentazione richiesta.

Alla proposta di candidatura devono essere allegati:

- ◆ **Dichiarazione sul possesso dei requisiti** richiesti dal presente avviso, come da **Modello Dichiarazione Requisiti** Allegato al presente avviso e scaricabile nel corso della procedura on-line;
 - ◆ curriculum vitae aggiornato;
- e, a seconda delle casistiche di accesso alla procedura telematica, secondo quanto meglio specificato nel corso della procedura online:
- ◆ copia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - ◆ copia del Codice Fiscale.

Una volta avvenuta, da parte del candidato, la conferma dell'invio della candidatura e relativi allegati, il sistema informatico genererà automaticamente i riferimenti della avvenuta protocollazione relativa alla candidatura presentata.

Allo scadere del termine sopra indicato, il sistema informatico non permetterà più l'accesso né l'invio della candidatura.

La Struttura destinataria delle candidature è: Comune di Venezia – Area Economia e Finanza – *Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni*, con sede a San Marco, 4136 – 30124 Venezia.

8. l'aspirante **deve dichiarare espressamente**, come da **modello dichiarazione requisiti** Allegato al presente avviso e scaricabile nel corso della procedura on-line, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità:

[per tutti i candidati]:



A) di **non** trovarsi nelle situazioni previste all'articolo 7 del "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 concernenti le cause di incompatibilità alla nomina e alla designazione; in particolare, risulta incompatibile alla nomina / designazione chi:

- si trova in una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla elezione a Consigliere Comunale stabilite dalla Legge (ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. 267/2000 – TUEL e dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012);
- è componente di organi tenuti ad esprimere pareri su atti o provvedimenti degli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;
- al momento della nomina, presta attività di consulenza o di collaborazione presso gli Enti, Aziende, Istituzioni per i quali è candidato alla nomina o alla designazione;

[per tutti i candidati]:

B) le **cariche ed incarichi ricoperti al momento della domanda e nei due anni precedenti** presso società, enti, aziende ed istituzioni, e le **cariche elettive o politiche** con indicazione:

- dell'oggetto della carica/incarico;
- della denominazione della società/ente presso cui è ricoperto l'incarico;
- del periodo (data di decorrenza e di fine incarico).

[per tutti i candidati]:

C) di **non** ricadere nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C.;

[per tutti i candidati]:

D) di **non** trovarsi nella condizione prevista dall'art. 1 comma 734 della L. n. 296/2006 avente ad oggetto "chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi";

[si consideri che, ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 3, del D.L. n. 146/2021 convertito con L. n. 215/2021, i risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 **non** sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita e le disposizioni del comma 734 **non** si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate].

[per tutti i candidati]:

E) l'eventuale **sussistenza**, al momento della domanda, di una o più situazioni di **inconferibilità o incompatibilità** previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e di essere informato/a che l'efficacia dell'eventuale nomina è condizionata alla successiva



presentazione, al conferimento dell'incarico, delle specifiche dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

[per tutti i candidati]:

F) di **non** trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., (cioè dichiara di non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza);

oppure

di **trovarsi** nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9 del del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii., , cioè di essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza e di essere edotto della gratuità dell'incarico eventualmente conferito disposta da tale norma;

[per tutti i candidati]:

G) di essere in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

[per tutti i candidati]:

H) di essere a conoscenza di quanto previsto dal "*Regolamento per la trasparenza e pubblicità della situazione personale, reddituale e patrimoniale dei titolare di cariche elettive del Comune di Venezia, degli amministratori e dei titolari di cariche direttive degli enti controllati*" approvato con Deliberazione 4 marzo 2015, n. 23 e dalle disposizioni legislative e regolamentari citate nel presente avviso;

[per tutti i candidati]:

I) di essere a conoscenza di quanto stabilito dal "*Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale*" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 444 del 29/12/2016 e dell'obbligo previsto, in caso di nomina o designazione, di sottoscrivere l'accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice stesso, dichiarando di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 8 dello stesso, il mancato rispetto degli obblighi e dei principi contenuti nel Codice nonché degli indirizzi approvati dall'Amministrazione Comunale configura giusta causa per la revoca degli amministratori;

[per tutti i candidati]:

L) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde al vero;

Il presente avviso è oggetto di trasmissione agli ordini professionali e di categoria secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, del "*Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni*", ed è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale ed all'Albo Pretorio on-line del Comune di Venezia.

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. è il Dirigente del Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni dell'Area Economia e Finanza, Dott. Michele Dal Zin.

Eventuali maggiori informazioni sull'avviso in questione e sulla normativa di riferimento sono reperibili alla pagina <http://www.comune.venezia.it/it/content/avvisi-nomine-e-designazioni-negli-organismi-societa-ed-altri-enti> del sito istituzionale del Comune di Venezia.

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:
infocandidature.entisocieta@comune.venezia.it

L'informativa per il trattamento dei dati personali è pubblicata al seguente link:
<http://www.comune.venezia.it/node/13837>

Luigi Brugnaro (*)